

STATUTO DELLA FONDAZIONE
“CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO - ONLUS”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Denominazione)

1. Per onorare e perpetuare la memoria del Professor Natalino Sapegno, illustre storico della letteratura, studioso insigne e docente universitario, su iniziativa delle eredi e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è costituita una fondazione con la denominazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno - ONLUS”.

Art. 2
(Sede)

1. La fondazione ha sede in Morgex (Aosta).
2. L’eventuale trasferimento dell’indirizzo in altra sede dello stesso comune potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 7 senza obbligo di modifica statutaria.

Art. 3
(Scopo)

1. La fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire eventuali utili o avanzi di gestione.
2. La fondazione:
 - a) promuove gli studi e le ricerche nell’ambito delle letterature italiana e francese;
 - b) favorisce l’accesso dei giovani alle discipline umanistiche e crea le condizioni per un rapporto continuativo tra la ricerca storico-letteraria e la scuola, in particolare:
 - 1) istituendo borse di studio a favore di giovani studiosi e ricercatori: le borse di studio saranno assegnate agli studiosi e ricercatori stessi in base ai titoli scolastici ed accademici posseduti, ai titoli eventualmente acquisiti, al lavoro già svolto, tenendo conto, eventualmente, anche della condizione economica; le modalità concrete di erogazione delle borse di studio stesse dovranno di volta in volta essere stabilite in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e non

- dovranno contrastare con i principi generali sopra enunciati;
- 2) promuovendo e collaborando a iniziative di aggiornamento degli insegnanti;
 - c) favorisce lo scambio e la diffusione di informazioni nell'ambito culturale italiano ed europeo oltre che valdostano, anche in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni e altri organismi operanti con convergenti finalità di formazione e promozione culturale;
 - d) favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:
 - 1) aggiorna ed incrementa la propria biblioteca ed il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche;
 - 2) cura la stampa del catalogo della biblioteca e la pubblicazione di quei lavori che, nell'ambito degli scopi e delle iniziative da essa promossi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, giudicherà particolarmente meritevoli;
 - 3) promuove ed organizza, anche con enti pubblici e privati italiani e stranieri, convegni, seminari, incontri di interesse culturale e scientifico.

Art. 4 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:

- a) dai libri, dalle pubblicazioni, dai manoscritti, dagli studi e dalle monografie, dalle riviste scientifiche e letterarie che appartennero al Professor Natalino Sapegno;
- b) dal fondo di dotazione originario e di primo avviamento, a carico dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta;
- c) dai beni mobili, via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, documenti di archivio, arredi, attrezzature tecniche); dai beni immobili eventualmente acquistati, dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche, e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse, il tutto nel rispetto delle autorizzazioni tutorie;
- d) dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della fondazione, al netto delle passività;
- e) da eventuali altre entrate e acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Art. 5 (Esercizio)

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio finanziario ha termine il 31 dicembre dell'anno in cui sarà avvenuto il riconoscimento.

TITOLO II

ORGANI

Art. 6 (Organi)

1. Sono Organi della fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore
- d) il Comitato Scientifico
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 (Composizione - Nomina)

1. La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

- a) due nominati dalle fondatrici signore Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno, e alla loro morte, dai rispettivi discendenti diretti; in caso di mancanza dei suddetti discendenti diretti, o della loro rinuncia, tali componenti saranno nominati dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste fra docenti in discipline umanistiche di università italiane o straniere;
- b) due nominati dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- c) uno nominato dall'Università di Roma "La Sapienza".

2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni dalla data della sua costituzione; per i membri di nomina regionale si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, recante "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale".

3. Qualora uno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla scadenza, si procederà ad una nuova nomina, rispettando il criterio di rappresentanza suddetto.

Art. 8 (Convocazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o su richiesta scritta del Direttore di cui all'articolo 12 o di almeno due Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà conto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di 3 giorni, anche mediante comunicazione telegrafica e/o telematica.

Art. 9

(Validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. È necessaria la maggioranza qualificata di almeno quattro membri per le deliberazioni concernenti:

- a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- b) modifiche statutarie;
- c) formazione di regolamenti;
- d) acquisti ed alienazioni di immobili;

- e) scioglimento della fondazione;
- f) nomina del Direttore della fondazione.

3. Le funzioni del Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore, che avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Direttore.

Art. 10 (Compiti)

1. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto delle autorizzazioni di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva le scelte fondamentali nonché il piano annuale e le linee-guida pluriennali delle iniziative della fondazione, proposti dal Comitato scientifico, di cui all'articolo 13; provvede alla nomina del Direttore della fondazione, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) nomina il Presidente nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 11 e il Vice Presidente, e può nominare il Presidente onorario della fondazione;
- b) nomina i membri del Comitato Scientifico secondo i criteri indicati all'articolo 13;
- c) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, e nel mese di marzo, il conto consuntivo dell'anno precedente;
- d) approva le modifiche statutarie;
- e) provvede all'approvazione del regolamento della fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- f) approva il regolamento per le assegnazioni di borse di studio, contributi e premi e, su parere vincolante del Comitato Scientifico, designa i destinatari delle relative assegnazioni;
- g) decide, su parere del Comitato Scientifico, la pubblicazione di lavori come indicato all'articolo 3, secondo comma, lettera d) numero 2;
- h) delibera in merito all'assunzione del personale, determinandone il trattamento retributivo;
- i) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento, delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o comunque utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso ma soltanto il rimborso delle spese sostenute per l'opera svolta,

CAPO II

PRESIDENTE ONORARIO – IL PRESIDENTE

Art. 11
(Nomina - Rappresentanza - Compiti)

1. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Presidente onorario della fondazione, scelto tra alte personalità nelle discipline umanistiche.

2. Il Presidente della Fondazione è indicato dalla famiglia Sapegno tra i membri del Consiglio di Amministrazione da lei nominati. In caso di mancata nomina da parte della famiglia, vi provvede il Consiglio di amministrazione tra i membri di cui all'art. 7, comma 1, lett b) e a).

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente individuandolo tra i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett b).

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

5. Il Presidente - o il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento - rappresenta la fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

6. Spetta tra l'altro al Presidente, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) garantire la corretta amministrazione della fondazione;
- c) nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- d) nominare avvocati e procuratori per rappresentare quali patrocinatori in giudizio nell'interesse della fondazione.

CAPO III

IL DIRETTORE

Art. 12
(Nomina - Compiti)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore della fondazione.

2. Il Direttore deve essere in possesso di laurea in una disciplina umanistica e deve avere comprovata esperienza nel settore delle istituzioni culturali.

3. Il Direttore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

4. Il Direttore:

- a) dà concreta attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente nella cura dei rapporti interni con gli organi della fondazione;
- b) redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;
- c) è portavoce delle deliberazioni del Comitato Scientifico presso il Consiglio di Amministrazione alle cui sedute partecipa senza diritto di voto;
- d) funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell'articolo 9;
- e) dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa;
- f) conserva la documentazione prevista per legge in ordine alla Fondazione.

CAPO IV

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 13

(Composizione - Nomina)

1. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore della fondazione e da otto membri da scegliersi tra esperti in discipline umanistiche, nominati dal Consiglio di Amministrazione ed individuati secondo i seguenti criteri:

- a) due su designazione delle fondatrici signore Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno e, alla loro morte, dai rispettivi discendenti diretti; in caso di mancanza dei suddetti discendenti diretti, o di rinuncia alla designazione, tali componenti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) uno su designazione dell'Università di Roma "La Sapienza";
- c) uno su designazione dell'Università degli Studi di Torino;
- d) uno su designazione dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- e) un rappresentante di una istituzione culturale europea operante nell'ambito della ricerca umanistica, individuata dal Consiglio di Amministrazione (per ciascun mandato);
- f) due, con voto limitato, su designazione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi membri sono riconfermabili.

3. Il Presidente del Comitato Scientifico è designato tra i membri del Comitato medesimo dalle fondatrici signore Simonetta Sapegno e Silvia Sapegno; alla loro morte, o in caso di rinuncia, la competenza per tale designazione passerà al Consiglio di Amministrazione della fondazione.

4. Ai componenti il Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche un emolumento da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Compiti)

1. Il Comitato Scientifico individua ed indica al Consiglio di Amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative della fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

2. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta del Direttore o di almeno tre dei suoi membri.

3. In particolare il Comitato Scientifico, in via esemplificativa:

- a) presenta il piano annuale e le linee-guida pluriennali delle iniziative, e le relative esigenze finanziarie;
- b) indica il piano di sviluppo della biblioteca con un prospetto delle varie categorie di spesa;
- c) propone la messa a concorso di borse di studio o il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- d) propone ed organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
- e) approva seminari, convegni e riunioni di borsisti o studiosi ed ogni altra iniziativa culturale;
- f) invita a partecipare alle attività della fondazione qualificate persone di qualsiasi Paese che, con il loro contributo culturale, possano agevolare il raggiungimento degli scopi dell'ente;
- g) propone gli studi degni di pubblicazione, che sono stati promossi o sostenuti dalla fondazione.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15

(Composizione - Nomina)

1. L'organo di revisione è costituito in forma monocratica; il revisore è nominato dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

2. Il Revisore dei conti dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

TITOLO III

ESTINZIONE

Art. 16

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto a Fondazioni aventi uno scopo analogo od affine al proprio.

